

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Articolo 1 - Puntualità

1.- Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento (salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti).

Articolo 2 - Numero di cause per ciascuna udienza e lunghezza dei rinvii istruttori

1.- Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

2.- La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.

3.- Si prevederà comunque, per quanto possibile, la priorità per le cause di maggiore vetustà.

Articolo 3 - Misure organizzative idonee a garantire l'omogeneità dei rinvii istruttori

1.- Al fine di garantire il sollecito e ordinato svolgimento dei singoli procedimenti e di contenere la lunghezza dei rinvii istruttori, si auspica che i presidenti di sezione esercitino i loro poteri di vigilanza e gestione sui ruoli dei singoli magistrati in modo da assicurare, per quanto possibile, la loro omogeneità ed il conseguente contenimento dei rinvii delle udienze istruttorie, nei casi ordinari, entro limiti temporali non superiori a tre o quattro mesi.

2.- Gli organismi rappresentativi dell'avvocatura si impegnano a segnalare ai presidenti di sezione gli eventuali casi di squilibri nei ruoli dei singoli magistrati che determinino una eccessiva lunghezza dei rinvii istruttori.

Articolo 4 - Orario di trattazione delle singole cause

1.- Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

2.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà comunque conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Articolo 5 - Fasce orarie

1.- Le fasce orarie iniziali dell'udienza - e precisamente quelle comprese nei primi novanta minuti dall'orario tabellare di inizio dell'udienza stessa - saranno riservate alla trattazione delle cause fissate per la prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 180 c.p.c., nonché delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: udienze di precisazione delle conclusioni; udienze fissate ai sensi dell'art. 183, 5° co., c.p.c.; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive, ecc.).

2.- Le fasce orarie finali - e precisamente quelle successive ai primi novanta minuti dall'orario tabellare di inizio dell'udienza - saranno riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (es.: prove per testi; audizione delle parti; procedimenti cautelari e possessori, ecc.).

Articolo 6 - Udienze straordinarie

1.- Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, ove se ne ravvisi la opportunità, potranno essere fissate udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato (e quindi anche in orario pomeridiano), compatibilmente con gli impegni dei difensori.

Articolo 7 - Affissione dell'orario di trattazione

1.- Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione delle singole cause.

Articolo 8 - Impedimento prevedibile del giudice a tenere udienza

1.- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data provvedendo, ove sia necessario, al differimento delle eventuali prime comparizioni, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c..

Articolo 9 - Impedimento imprevedibile del giudice a tenere udienza

1.- Nel caso in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data non sia prevedibile anticipatamente:

- a) ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell'udienza non tenuta lo consenta, essi verranno trattati dal medesimo giudice nella prima udienza utile successiva;
- b) ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell'udienza non tenuta non consenta il differimento alla prima udienza utile, si cercherà di garantire la trattazione dei procedimenti fissati, da parte di un giudice onorario, ovvero da parte di un altro magistrato togato della medesima sezione, i quali assicureranno l'espletamento delle incombenze non rinviabili (es. prove per testi; giuramento dei consulenti tecnici; provvedimenti urgenti; fissazione di adempimenti "di routine");
- c) ove non sia possibile neanche la sostituzione, si cercherà di garantire la trattazione dei procedimenti fissati per l'udienza non tenuta in una udienza straordinaria, ovvero in una successiva udienza ordinaria, da tenersi comunque in tempi ravvicinati; in tal caso, i procuratori di tutte le parti costituite avranno cura di recarsi in cancelleria per prendere visione della data di rinvio, il giorno stesso dell'udienza (ovvero nei giorni immediatamente successivi), onde evitare la necessità della effettuazione delle comunicazioni da parte della stessa cancelleria.

2.- In tutti i casi in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato cercherà di fare in modo che ne venga data tempestiva comunicazione ai difensori delle parti, anche attraverso mezzi telefonici e/o telematici, specie per le cause in cui risultino convocati testi, parti o ausiliari di giustizia. I difensori provvederanno ad avvisare questi ultimi del rinvio.

Articolo 10 - Non pubblicità delle udienze istruttorie

1.- I difensori eviteranno di trattarsi nell'aula di udienza, nel corso delle udienze istruttorie, se non per il tempo in cui avviene la trattazione delle cause in cui essi sono costituiti.

Articolo 11 - Trattazione delle cause all'orario fissato

1.- In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per la trattazione di una causa (o comunque al momento, successivo, in cui la causa viene effettivamente chiamata), la causa stessa verrà comunque trattata, salvo casi eccezionali in cui, con il consenso di tutte le parti presenti, la trattazione verrà differita alla fine dell'udienza.

2.- La previsione di cui al comma precedente varrà anche in caso di udienza di prima comparizione: in tale ultimo caso si eviterà esclusivamente la dichiarazione espressa di contumacia della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

Articolo 12 - Mancata presenza delle parti all'orario fissato per la trattazione delle singole cause

1.- In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato per una udienza di trattazione o di prima comparizione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., sarà adottato:

- a) dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa;
- b) in ogni caso - e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa - al termine dell'udienza.

2.- La mancata presenza delle parti all'orario fissato comporterà, in ogni caso, il differimento della trattazione della causa alla fine dell'udienza.

Articolo 13 – Rinvii dell'udienza

1.- I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti, e per specifici motivi documentati.

2.- Nel caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.

3.- Ove possibile, si ricorrerà alla sospensione volontaria del processo prevista dall'art. 296 c.p.c.. In caso contrario, saranno espletati gli adempimenti processuali non impediti dalla pendenza delle trattative (es. fissazione dei termini di cui agli artt. 183, 5° co., o 184 c.p.c., ovvero fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ove non siano possibili o prevedibili ulteriori richieste istruttorie).

4.- In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Articolo 14 – Ricevimento degli avvocati

1.- Nel corso dell'udienza, i difensori eviteranno di avanzare richieste o di esporre questioni ai giudici, di qualunque tipo, in relazione a procedimenti diversi da quelli in corso di trattazione (ivi inclusa la richiesta di consultazione del ruolo di udienza o di singoli fascicoli processuali).

2.- Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per l'esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattarsi in udienza.

Articolo 15 – Redazione dei verbali di udienza

1.- La trattazione dei procedimenti sarà orale, e la verbalizzazione avverrà preferibilmente con strumenti informatici ovvero con l'utilizzazione di modulistica uniforme, sotto la direzione del giudice, e ad opera di un cancelliere, ove possibile.

2.- Non sarà consentita la redazione del verbale da parte dei difensori, se non sotto dettatura del giudice ovvero sotto il suo diretto ed immediato controllo, e comunque alla contestuale presenza di tutte le parti costituite e comparse all'udienza.

3.- In caso di indisponibilità del servizio di verbalizzazione da parte della cancelleria, se ne darà atto nel verbale.

Articolo 16 – Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza

1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che:

- a) sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio;
- b) il giudice possa esercitare fruttuosamente i poteri di cui all'articolo 183, 3° co., c.p.c.;
- c) sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

Articolo 17 – Impedimento del difensore costituito a comparire personalmente

- 1.- In caso di impedimento a comparire personalmente all'udienza, il difensore costituito avrà cura di garantire la presenza di un sostituto processuale, regolarmente nominato ai sensi dell'art. 9 della legge professionale (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 1934 n. 36), ovvero di un collega munito di regolare delega (anche eventualmente inviata a mezzo telefax, su carta intestata, in caso di impedimenti improvvisi), nonché delle conoscenze e dei poteri necessari per un effettiva trattazione della causa.
- 2.- Si provvederà comunque alla identificazione del sostituto o del delegato.

Art. 18. - Deduzioni scritte da allegarsi al verbale di udienza.

- 1.- I difensori eviteranno di chiedere l'allegazione al verbale di deduzioni scritte predisposte anteriormente all'udienza, salvo casi eccezionali.
- 2.- All'udienza di precisazione delle conclusioni, si auspica l'allegazione al verbale di scritti, possibilmente in duplice copia, contenenti esclusivamente la precisazione delle conclusioni; le medesime conclusioni potranno anche essere riportate su supporto informatico da allegare alla produzione.

Art. 19 – Trasmissione del fascicolo al giudice

- 1.- Le cancellerie provvederanno a trasmettere il fascicolo di ufficio al giudice istruttore immediatamente dopo la sua designazione, al fine di consentirgli un tempestivo esame dello stesso, anche al fine dell'efficace utilizzazione dello strumento del differimento dell'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168-*bis*, 5° c., c.p.c..

Art. 20 - Istanze anteriori alla prima udienza.

- 1.- In caso di proposizione di istanze cautelari od anticipatorie anteriormente alla data della prima udienza, ovvero in caso di richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., i difensori avranno cura di segnalare al giudice, attraverso la cancelleria, l'opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.

Art. 21 - Udienza di trattazione

- 1.- L'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. costituirà un momento di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, al fine di delimitare il *thema decidendum* e il *thema probandum*.
- 2.- La verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti avverrà in modo da fare emergere se le stesse siano state rese a domanda del giudice o spontaneamente dalla parte, nonché i punti di convergenza e di divergenza delle avverse prospettazioni.
- 3.- All'esito dell'interrogatorio delle parti, ed allo scopo di sollecitare chiarimenti ai sensi dell'art. 183, 3° co., c.p.c., il giudice avrà cura di indicare le eventuali questioni rilevabili d'ufficio, anche con riferimento all'interpretazione delle norme operata dalla giurisprudenza nazionale, locale e dell'ufficio.

Art. 22 - Tentativo di conciliazione.

- 1.- Il tentativo di conciliazione sarà effettuato dal giudice prospettando alle parti l'area di controvertibilità delle questioni, l'alea del processo rispetto al *thema probandum* e i costi dello stesso.
- 2.- Il tentativo di conciliazione sarà reiterato, ove opportuno, dopo l'istruzione probatoria.

Art. 23 - Precisazione delle difese ai sensi dell'art. 183, 5° co., c.p.c.

- 1.- I difensori chiederanno la concessione dei termini di cui all'articolo 183, 5° co., c.p.c. solo in caso di effettiva necessità o opportunità di precisazione e/o modifica di domande, eccezioni e

conclusioni, ed eviteranno il deposito di memorie aventi contenuto estraneo alla previsione della norma.

2.- Ove siano depositate memorie aventi contenuto estraneo alla previsione della norma, le relative spese e competenze potranno essere considerate non ripetibili ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Art. 24 - Memorie istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c..

1.- Nella fissazione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c. si avrà cura di assicurare un congruo spazio di tempo, proporzionato alla complessità della causa ed alla lunghezza del rinvio, per consentire ai difensori la redazione delle memorie, nonché un congruo spazio di tempo anteriore all'udienza, per consentire il preventivo esame delle memorie depositate, da parte del giudice e dei difensori stessi.

2.- Il fascicolo resterà a disposizione delle parti almeno fino a sette giorni prima dell'udienza.

3.- Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 184 c.p.c. sarà contenuta:

a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati (ferma l'osservanza dei criteri di tenuta del fascicolo di parte di cui al successivo art. 31 del presente protocollo);

b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa;

c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

4.- L'articolazione della prova orale sarà il più possibile chiara, accurata, sintetica e precisa. In particolare, si eviteranno i capitoli di prova eccessivamente lunghi, il richiamo del contenuto di precedenti atti di causa ed ogni riferimento ad elementi o circostanze diverse dai meri fatti da provare.

5.- Per ciascun capitolo di prova saranno specificamente indicati i testi da interrogare.

6.- In caso di liste testimoniali sovrabbondanti, sarà esercitato dal giudice il potere di riduzione.

Art. 25 - Assunzione della prova per testi.

1.- L'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, con indicazione delle udienze e degli orari in cui ciascuno dei testi ammessi sarà sentito.

2.- I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione. Nella citazione, avranno cura di indicare l'orario fissato per l'escussione del teste citato.

3.- I provvedimenti di cui agli artt. 208 c.p.c e 104 disp. att. c.p.c. saranno sempre adottati di ufficio.

4.- In caso di mancata comparizione dei testi regolarmente citati, il giudice irrogherà una sanzione pecuniaria e, salvo casi eccezionali, ne disporrà l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c..

5.- I testi saranno interrogati personalmente dal giudice sui fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi, senza la preventiva lettura dell'intero capitolo di prova.

6.- Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare esaustivamente e dettagliatamente il contenuto di ciascuna dichiarazione, e di dare atto, ove opportuno, dei comportamenti e degli atteggiamenti del teste.

7.- L'assunzione per prova delegata dei testimoni sarà disposta solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di presentarsi avanti al giudice competente o ne siano esentati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Art. 26 - Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.

1.- Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, il giudice provvederà a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la

discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa la integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

2.- Nel caso in cui il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio sia emesso a scioglimento di una riserva, si disporrà che il testo integrale dell'ordinanza sia notificato al consulente e comunicato alle parti.

3.- Al momento del conferimento dell'incarico al consulente, eventualmente attraverso la predisposizione di un modulo uniforme:

a) verrà espressamente specificato che il consulente, qualora siano già scaduti i termini di cui all'art. 184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti ritualmente, fatte salve le eccezioni derivanti dall'applicazione degli artt. 198, 210 e 213 c.p.c. ovvero 2711 c.c., , e salvo che si tratti di documenti che siano consensualmente ritenuti non costituenti prova dei fatti storici principali;

b) si darà incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite;

c) si disciplinerà il sub - procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente di ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunichi a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione ulteriore della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento;

d) si disporrà che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico;

e) nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, verrà dato termine anteriore alla successiva udienza per il deposito di eventuali osservazioni alla relazione del C.T.U.;

f) sarà fissata la data di inizio delle operazioni;

g) si disporrà che il consulente depositi, unitamente alla relazione finale (ovvero alle integrazioni della stessa), anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese, con l'avvertenza che i difensori potranno presentare eventuali rilievi in merito a detta richiesta e che il giudice, salvi i casi di consulenze di carattere semplice e ripetitivo, provvederà alla liquidazione non prima dell'udienza successiva, ovvero dopo il deposito delle osservazioni delle parti, se anteriore all'udienza;

h) si avviserà il consulente tecnico che si terrà conto degli eventuali ritardi nel deposito della relazione, ai fini della liquidazione del compenso finale, fatte salve le eventuali proroghe del termine inizialmente fissato che siano state richieste prima della scadenza di detto termine, sulla base di giustificati motivi, e siano state concesse dal giudice.

4.- La fissazione dell'udienza successiva al conferimento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio avverrà in modo da consentire alle parti il preventivo esame della relazione, e gli avvocati eviteranno di chiedere rinvii al solo scopo di esaminare la relazione stessa.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice.

1.- I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento, e provvederanno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati.

2.- In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque, anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o posta elettronica.

3.- In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si impegnano a comunicare con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione dell'atto entro tre giorni.

Art. 28 - Segnalazioni di cortesia.

1.- I difensori signaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente agli ausiliari da questi nominati):

a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;

- b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate;
- c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

Art. 29 - Scritti su supporto informatico.

1.- I difensori alleggeranno agli scritti processuali anche la loro riproduzione su supporto informatico.

Art. 30 - Redazione degli atti e dei provvedimenti.

1.- I difensori si impegnano a porre particolare cura nel completare la nota di iscrizione a ruolo della causa, corredandola di tutti i dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) relativi alla parte assistita e, ove possibile, alle controparti, nonché ad indicare, comunque, tali dati negli atti difensivi di costituzione in giudizio e negli scritti conclusionali.

2.- Il giudice, nella redazione della sentenza e degli altri provvedimenti costituenti titolo esecutivo, avrà cura di riportare i dati anagrafici completi delle parti.

3.- Nei provvedimenti costituenti (anche potenzialmente) titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, inoltre, il giudice avrà cura di specificare sempre, distintamente, l'importo della sorta capitale, degli interessi e della rivalutazione, se liquidati; nel caso in cui interessi e rivalutazione non siano liquidati, il giudice avrà cura di specificare espressamente la data di decorrenza ed il tasso degli interessi, l'importo sul quale essi vanno calcolati, nonché i parametri di riferimento per il calcolo della rivalutazione; in caso di interessi riconosciuti su una somma da rivalutarsi progressivamente, sarà specificato il termine periodico di rivalutazione.

4.- Nella liquidazione delle spese processuali saranno indicati distintamente l'importo riconosciuto per spese vive, quello riconosciuto per diritti ed onorari e quello riconosciuto per spese generali. In caso di distrazione delle spese di giudizio sarà indicato espressamente il nome del procuratore distrattario.

Art. 31 - Tenuta dei fascicoli

1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro dell'indice del fascicolo.

2.- In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.

3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte, e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto prodotto sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.

4.- Gli atti del fascicolo d'ufficio dovranno essere a loro volta numerati progressivamente in relazione alla data di produzione.

5.- Nell'indice del fascicolo di ufficio, redatto sulla copertina interna dello stesso ai sensi dell'art. 36 disp. att. c.p.c., sarà riportata, tra l'altro, l'annotazione della costituzione di ciascuna parte e della eventuale restituzione in cancelleria dei fascicoli di parte ritirati dai difensori, anche qualora ciò avvenga al momento del deposito delle comparse conclusionali.

Art. 32 – Comunicazione delle sentenze di appello

1.- Si auspica che i difensori consegnino al giudice di primo grado la copia dei provvedimenti, sia di conferma che di riforma, che definiscono il procedimento di impugnazione, almeno sino all'attivazione di un meccanismo automatico di trasmissione interna in via amministrativa.

Art. 33 - Riunioni per l'uniformità interpretativa nelle sezioni.

- 1.- Saranno organizzate, con cadenza almeno mensile, riunioni fra i magistrati delle singole sezioni, ovvero di più sezioni con competenze sulle medesime materie, anche ai sensi dell'art. 47-*quater* dell'Ordinamento Giudiziario, per la valutazione delle esigenze organizzative e il confronto in relazione agli orientamenti giurisprudenziali.
- 2.- Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed organizzative concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando, naturalmente, l'autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti.
- 3.- Gli organismi e le associazioni rappresentative dell'avvocatura potranno segnalare questioni organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, chiedendone l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni di cui al primo comma.

Art. 34 - Riunioni per l'uniformità interpretativa nel tribunale

- 1.- Saranno organizzate, con cadenza periodica, riunioni tra i magistrati addetti all'intero settore civile concernenti questioni organizzative, orientamenti giurisprudenziali e questioni tabellari.
- 2.- Si provvederà, tra l'altro, ove possibile, alla redazione di una modulistica comune, preferibilmente su supporto informatico, per i provvedimenti di routine (decreti ingiuntivi, nomina e affidamento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio, verbale di conciliazione, ecc.).

Art. 35 - Osservatorio Permanente sulla Giustizia Civile nel Distretto di Napoli

- 1.- È istituito l'Osservatorio Permanente sulla Giustizia Civile nel Distretto di Napoli, sede del confronto e della cooperazione tra studiosi del processo civile e del diritto privato, magistrati, avvocati e personale amministrativo, con la finalità di:
 - a) promuovere il dibattito e lo studio in ordine alle problematiche del processo e della giustizia civile;
 - b) elaborare progetti, soluzioni e procedure concordate per il più efficace funzionamento della giustizia civile nel distretto di corte di appello di Napoli, per favorire l'accesso alla giustizia, e per limitare le patologie e l'abuso del processo;
 - c) sostenere la diffusione di prassi operative e interpretative volte ad assicurare dignità ed efficienza all'esercizio della giurisdizione civile, anche attraverso la promozione di una più funzionale utilizzazione dei mezzi e dei beni materiali a disposizione e, in particolare, degli strumenti informatici;
 - d) verificare e promuovere la diffusione delle prassi operative e interpretative di cui al presente protocollo.